



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [redacted] del [redacted] integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, anche nella qualità di esercente della potestà parentale di -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per l'annullamento della nota m_d gprev [redacted] con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di rivalutazione della percentuale di invalidità permanente già riconosciuta ed indennizzata ai

sensi dell'art. 6 co. 1 l. n. 206/04.

Visti il ricorso, i ~~relativi~~ aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del ~~tribunale~~ la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso introduttivo il Maresciallo dell'Aeronautica Militar⁴ ricorrente premetteva di aver partecipato alle missioni internazionali di pace con mansioni di addetto al nucleo trasporti e manutenzione veicoli in Kosovo (marzo/giugno 2000) Eritrea Etiopia (settembre 2001/febbraio~~2002~~) ~~ottobre~~ ottobre 2003 gennaio 2004) nonché con funzioni di addetto squadra smontaggio struttura Afghanistan (marzo giugno 2009 e febbraio maggio 2010) - teatri operativi all'estero in cui era stato esposto a notevole stress, a fattori ambientali avversi (escursioni climatiche e soprattutto polveri contenenti nano particelle di uranio impoverito senza adeguate protezioni), uso di sostanze cancerogene (benzene) e sottoposto a numerose vaccinazioni (all. 29) - e di essersi ammalato, al rientro, da grave patologia tumorale (carcinoma indifferenziato del rinofaringe in stadio loco-regionalmente avanzato con metastasi bilaterali latero cervicali (stadio clinico T2BN2Mx) come certificato dall'ASL Verona del ~~2011~~) di cui aveva chiesto ~~il~~ riconoscimento della causa di servizio per conseguire i benefici previsti per le vittime del dovere ed equiparati dalla legge 206/2004 (art. 1 co. 564 della legge n. 266/05 e DPR 243/06) o per

l'espesso riconoscimento della necessità di adeguamento operato dall'art. 14 della legge 206/2004 che far rinvio alle disposizioni del regolamento di cui al DPR 28.7.1999, n. 510, che, appunto, all'art. 5 e 13 si riferisce all'aggravamento dell'infermità.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso risulta fondato e va pertanto accolto con conseguente annullamento, per l'effetto, del provvedimento impugnato; precisando sin d'ora, che, in esecuzione della presente decisione, l'Amministrazione è tenuta a rideterminarsi sull'istanza presentata dall'originario ricorrente tenendo conto dell'intervenuto aggravamento fisico e del susseguente exitus nonché del danno biologico e morale secondo i criteri stabiliti dalla normativa in materia seguendo l'interpretazione sopra indicata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto annulla, per quanto di ragione, l'atto impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

Condanna la resistente a rinfondere alle ricorrenti le spese di giudizio liquidate nella misura di €. 1.000,00 più IVA e CNPA oltre alla restituzione del contributo unificato ove corrisposto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del . . . con l'intervento dei magistrati:

Nicola D'Angelo, Presidente FF

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.